

Circolare n°: 02/2021

Oggetto: *Crediti d'imposta per le imprese: investimenti in beni strumentali - Ricerca, Sviluppo e Innovazione - Bonus formazione 4.0 - Bonus Mezzogiorno*

Sommario: Con la presente circolare forniamo un quadro di sintesi delle prioritarie agevolazioni, nella forma di crediti d'imposta, prorogate e potenziate dalla Legge n. 178/2020 pubblicata in GU del 30.12.2020 n. 322.

Contenuto: _____

Con la pubblicazione della Legge di Bilancio 2021 sono state rese note le principali misure a sostegno delle imprese per il 2021 che prevedono, tra le altre, la riproposizione e il rafforzamento di alcune agevolazioni già introdotte nella scorsa Legge di Bilancio:

- Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali (c.d. bonus investimenti);
- Il credito d'imposta R&S, Innovazione tecnologica, design, ideazione estetica;
- Il bonus Formazione 4.0;
- Il credito d'imposta per il Mezzogiorno.

Nel prosieguo evidenziamo, per sommi capi, gli aspetti salienti delle principali agevolazioni fiscali a favore delle imprese.

Indice: _____

P.1 ————— QUADRO SINOTTICO

P.2 ————— CRITICITA'

QUADRO SINOTTICO: _____

AGEVOLAZIONE	DESCRIZIONE
<p>CREDITO D'IMPOSTA R&S&I</p>	<p><u>Beneficiari</u> Imprese dell'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, e dal regime fiscale di determinazione del reddito, purché rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, ad esclusione di quelle destinatarie di misure interdittive ex Dlgs 231/2001.</p> <p><u>N.B: si evidenzia l'opportunità di implementare un modello organizzativo ex Dlgs 231/2001.</u></p> <p><u>Investimenti e agevolazione</u> Il nuovo credito d'imposta è riconosciuto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico. Per tali attività, il bonus è pari al 20% delle relative spese ammissibili, assunte al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse, nel limite massimo di 4 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi; - per attività di innovazione tecnologica finalizzata a prodotti o processi nuovi o sostanzialmente migliorati. Il bonus è pari al: <ul style="list-style-type: none"> • 10% delle relative spese ammissibili, assunte al netto di altre sovvenzioni o contributi, nel limite massimo di 2 milioni di euro; • 15% delle relative spese ammissibili, fermo restando il limite massimo annuale di 2 milioni di euro, per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; - per attività di design e ideazione estetica il bonus è pari al 10% delle relative spese ammissibili, assunte al netto di altre sovvenzioni o contributi, nel limite massimo di 2 milioni di euro. <p><u>Adempimenti richiesti</u> Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte. Le imprese che intendono fruire dell'agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale.</p> <p><u>Finestra temporale</u> Fino al 31 dicembre 2022</p>

	<p><u>Presentazione domande</u> Incentivo automatico.</p>
<p>CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI</p>	<p><u>Beneficiari</u> Imprese dell'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano e dal regime fiscale di determinazione del reddito, purché rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, ad esclusione di quelle destinatarie di misure interdittive ex Dlgs 231/2001.</p> <p><u>N.B: si evidenzia l'opportunità di implementare un modello organizzativo ex Dlgs 231/2001.</u></p> <p>Gli esercenti arti e professioni possono fruire solo del credito d'imposta per gli investimenti in beni ordinari (non 4.0).</p> <p><u>Investimenti (beni nuovi)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Beni materiali e immateriali ordinari (non 4.0), con estensione ai software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni non 4.0 non inclusi nell'allegato B annesso alla Legge di Bilancio 232/2016), acquisto di beni strumentali nuovi (ad esclusione di veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all'art.164 c.1 del TUIR, beni con aliquota inferiore al 6,5% e i fabbricati), anche in leasing; • Beni materiali 4.0, di cui all'allegato A Legge di bilancio 232/2016; • Beni immateriali 4.0 di cui all'allegato B della Legge di bilancio 232/2016. <p><u>N.B: si evidenziano le seguenti peculiarità da osservare:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DICITURA IN FATTURA: necessità di indicare in fattura gli estremi della normativa <i>"Esempio: Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 commi 1054 a 1058 della Legge di Bilancio 178/2020"</i> - PERIODO DI SORVEGLIANZA: il credito d'imposta deve essere corrispondentemente ridotto, escludendo dalla base di calcolo il relativo costo, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso, ovvero sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero. Il credito d'imposta non è oggetto di rideterminazione se il bene oggetto di cessione è sostituito con un bene strumentale nuovo avente le medesime caratteristiche - COMUNICAZIONE MISE (A FINI STATISTICI): le imprese dovranno infine effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, secondo modalità da stabilirsi con decreto dello stesso MISE, al solo fine di consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie per valutare l'investimento - PERIZIA: perizia tecnica asseverata per i beni materiali e immateriali 4.0 aventi valore superiore a 300mila euro, ovvero per i beni di valore inferiore dichiarazione sostitutiva del rapp. legale (con data certa). <p><u>Finestra temporale</u> Sono previste due finestre temporali:</p>

1. **dal 16.11.2020 al 31.12.2021** (ovvero al 30.06.2022) se entro il 31.12.2021 risultano versati acconti almeno pari al 20% e conferma d'ordine venditore);
2. **dal 01.01.2022 al 31.12.2022** (ovvero al 30.06.2023) se entro il 31.12.2022 risultano versati acconti almeno pari al 20% e conferma d'ordine venditore);

Forma di agevolazione

- **Beni materiali e immateriali ordinari (non 4.0):** credito d'imposta pari al 10% del costo di acquisizione nel limite massimo di 2 milioni di euro (per i beni materiali) e di 1 milione per quelli immateriali. il credito sale al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi destinati alla realizzazione del lavoro agile a sensi dell'art'18 L. 22.05.2017 n 81;
- **Beni materiali 4.0:** credito d'imposta pari al 50% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, ovvero del 30% per la quota oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro, 10% oltre i 10 milioni e fino ai 20 milioni di euro;
- **Beni immateriali Industria 4.0** (beni ricompresi nell'allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017, come integrato dalla Legge di Bilancio 2018): credito d' imposta pari al 20% del costo (nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione euro) e risultano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

La misura del credito d'imposta scende **al 6 per cento** per i **beni materiali ordinari**, coi medesimi limiti sopra descritti, se effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 il credito d'imposta **per i beni materiali e immateriali 4.0** scende:

- **al 40 per cento** del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **al 20 per cento** per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- **al 10 per cento** del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Fruizione

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in F24 in tre quote annuali di pari importo.

La fruizione (in 3 quote di pari importo) è anticipata a decorrere dal periodo d'imposta di entrata in funzione del bene per i beni ordinari (non 4.0) e dal periodo in cui si verifica l'interconnessione per i beni 4.0.

Per i soggetti con ricavi inferiori a 5 milioni di euro il credito d'imposta

	<p>per gli investimenti in beni ordinari è utilizzabile in un'unica soluzione.</p> <p><u>Cumulo</u> Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, nei limiti del costo sostenuto (es. Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno).</p>
<p>BONUS FORMAZIONE 4.0</p>	<p><u>Beneficiari</u> Imprese di tutte le dimensioni indipendentemente da natura giuridica, dimensioni e settore economico di appartenenza.</p> <p><u>Investimenti</u> Corsi di formazione realizzati attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali riguardanti gli ambiti vendita e marketing/informatica e tecniche/tecnologie di produzione mirati ad acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Industria 4.0 cioè big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali.</p> <p>Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, sono ammissibili all'agevolazione i seguenti costi, previsti dall'articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione; • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. <p><u>Forma di agevolazione</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Piccole imprese è pari al 50% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 300.000 euro; • Medie imprese è pari al 40% delle spese sostenute, nel limite massimo annuale di 250.000 euro; • Grandi imprese è pari al 30% delle spese sostenute, sempre nel limite massimo annuale di 250.000 euro. <p>Per tutte le imprese, la misura del credito d'imposta è pari al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra-svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.</p> <p><u>Finestra temporale</u> Fino al 31 dicembre 2022</p>

	<p><u>Presentazione domande</u></p> <p>Si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con successiva compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Sono previsti i seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificazione contabile delle spese; - conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.
<p>CREDITO D'IMPOSTA MEZZOGIORNO</p>	<p><u>Ambito territoriale</u></p> <p>L'articolo 1, commi 171 e 172, contiene la proroga al 31 dicembre 2022 del credito d'imposta introdotto dall'articolo 1, commi 98-108 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Pertanto, viene prorogato il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle seguenti regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.</p> <p><u>Tipologia di investimenti</u></p> <p>Il credito d'imposta previsto dalla Legge, è rivolto alle imprese che effettuano l'acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di "beni strumentali nuovi", vale a dire di macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente) e destinati a strutture produttive già esistenti, o che vengono impiantate nel territorio, ubicate nelle zone espressamente individuate.</p> <p>Successivamente alla concessione del credito d'imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate, e del suo utilizzo in compensazione con modello F24, il contribuente dovrà fornire al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) la documentazione relativa all'investimento effettuato, nelle modalità indicate da apposito Decreto ministeriale.</p> <p><u>Agevolazione</u></p> <p>Per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna, l'intensità massima dell'aiuto è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 45% per le piccole imprese; • 35% per le medie imprese; • 25% per le grandi imprese; <p>Per le Regioni Abruzzo e Molise, l'intensità massima dell'aiuto a finalità regionale è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30% per le piccole imprese; • 20% per le medie imprese, al 10% per le grandi imprese. <p>La quota di costo complessivo dei beni agevolabili deve essere al massimo pari, per ciascun progetto di investimento, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 milioni di euro (dall'1.3.2017), per le piccole imprese; • 10 milioni di euro (dall'1.3.2017), per le medie imprese; • 15 milioni di euro, per le grandi imprese.

	<p><u>Modalità di fruizione</u></p> <p>Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione in via telematica nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d'imposta del quale è richiesta l'autorizzazione alla fruizione.</p> <p>L'autorizzazione o meno alla fruizione del credito d'imposta è comunicata dall'Agenzia delle entrate in via telematica mediante un'apposita ricevuta disponibile nel cassetto fiscale del beneficiario.</p> <p>Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d'imposta.</p>
--	---

CRITICITA': _____

Di seguito segnaliamo alcuni dubbi applicativi relativi all'agevolazione del credito d'imposta per gli investimenti strumentali, che richiederebbero un chiarimento ministeriale.

La nuova agevolazione riguarda gli investimenti effettuati a decorrere **dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022** (ovvero 30.06.2023). Non è chiaro se tale anticipazione determini la decadenza della normativa previgente alla data del 15.11.2020.

Altro aspetto da chiarire riguarda il periodo d'imposta di riferimento per determinare il volume di ricavi o compensi da parametrare al tetto di 5 milioni per la fruizione del credito d'imposta in un'unica soluzione.

Infine, sono stati resi noti con la risoluzione AdE n. 3/2021 i nuovi codici tributo per l'utilizzo in compensazione in f24 del bonus investimenti:

- 6935 per beni materiali e immateriali ordinari;
- 6936 per beni materiali 4.0;
- 6937 per beni immateriali 4.0.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello STP
Dr. Fabio Pavan